Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 48
19 febbraio 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 337/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, recante sospensione totale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per le patate delle sottovoci 07.01 A II a) e III b)** 1

★ **Regolamento (CEE) n. 338/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore** 2

★ **Regolamento (CEE) n. 339/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano** 4

★ **Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari** 6

Regolamento (CEE) n. 341/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7

Regolamento (CEE) n. 342/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9

Regolamento (CEE) n. 343/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 11

Regolamento (CEE) n. 344/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 14

Regolamento (CEE) n. 345/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi della Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto 16

★ **Regolamento (CEE) n. 346/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento** 19

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ **Regolamento (CEE) n. 347/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, recante rettifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 142/77 che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977** 23

★ **Regolamento (CEE) n. 348/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio** 25

Regolamento (CEE) n. 349/77 della Commissione, del 18 febbraio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 27

★ **Regolamento (CEE) n. 350/77 del Consiglio, del 18 febbraio 1977, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche** 28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

77/158/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri** 30

77/159/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto** 31

Commissione

77/160/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1977, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.442 — Vacuum Interrupters Ltd.)** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

recante sospensione totale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per le patate delle sottovoci 07.01 A II a) e III b)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, dato il rischio di aumento del costo della vita che può derivare dall'approvvigionamento, attualmente insufficiente, di patate della Comunità, occorre prorogare dal 1° marzo al 31 marzo 1977 la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per la patate della sottovoce 07.01 A II a), attualmente in vigore in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/76 [1] che scade il 28 febbraio 1977, e, per le patate della sottovoce 07.01 A III b), dal 1° marzo al 15 aprile 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i sottoelencati prodotti e per il periodo indicato a fianco:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Periodo
07.01 A II a)	Patate di primizia	dal 1° marzo al 31 marzo 1977
07.01 A III b)	Altre patate, non nominate	dal 1° marzo al 15 aprile 1977

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

[1] GU n. L 332 del 1°. 12. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 338/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/76 [3], dispone all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, che i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, ove non siano conformi alle norme di qualità, non possono, all'interno della Comunità, essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore per il fabbisogno personale, né dai commercianti né direttamente dai produttori;

considerando che l'imballaggio dei prodotti destinati ai consumatori può aver luogo nella fase della produzione o del commercio all'ingrosso;

considerando che, per semplificare il controllo e renderlo più efficace, è opportuno assoggettare questi prodotti imballati all'osservanza delle norme di qualità;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 315/68 prevede nell'allegato disposizioni relative alla cernita secondo il calibro; che tali disposizioni non si applicano ai prodotti dei generi Allium, Anemone, ad eccezione della specie coronaria, Chionodoxa, Endymion, Fritillaria, Puschkinia, Tigridia, Triteleia e alla specie Scilla sibirica, alle sue cultivar e ai suoi ibridi, salvo cv. atrocaerulea (Spring Beauty); che, per conseguire pienamente gli obiettivi delle norme di qualità, occorre prevedere anche per tali prodotti disposizioni relative alla cernita secondo il calibro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 315/68 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Se non conformi alle norme di qualità, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono

— all'interno della Comunità

a) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita, in ogni fase della commercializzazione, in imballaggi destinati al consumatore,

b) essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore, né dai commercianti né direttamente dai produttori;

— essere ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi ».

Articolo 2

Nella tabella di cui al capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68 sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e le disposizioni relative a ciascuno di essi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 17.

ALLEGATO

Prodotto : Designazione botanica	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Allium aflatunense, christophii e karataviense	A, B, C	9,0 cm	9-10, 10-12, 12-14, 14 e più
Allium giganteum	A, B, C	18,0 cm	18-20, 20-24, 24 e più
Allium oreophilum	A, B, C	3,5 cm	3,5-4, 4-5, 5-6, 6 e più
Anemone blanda, le sue cultivar e i suoi ibridi	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più
Anemone St. Bavo, le sue cultivar e i suoi ibridi	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-6, 6-7, 7 e più
Chionodoxa gigantea, luciliae e sardensis	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più
Endymion hispanicus, le sue cultivar e i suoi ibridi (sin. Scilla campanulata)	A, B, C	7,0 cm	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12 e più
Fritillaria imperialis, le sue cultivar e i suoi ibridi	A, B, C	20,0 cm	20-22, 22-26, 26 e più
Puschkinia scilloides libanotica	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più
Scilla sibirica, le sue cultivar e i suoi ibridi, salvo cv. atrocaerulea	A, B, C	6,0 cm	6-7, 7-8, 8-10, 10 e più
Tigridia pavonia, le sue cultivar e i suoi ibridi (sin. Ferraria)	A, B, C	5,0 cm	5-6, 6-7, 7-8, 8-10, 10 e più
Triteleia laxa e Koningin Fabiola (sin. Brodiaea)	A, B, C	4,0 cm	4-5, 5-7, 7 e più

REGOLAMENTO (CEE) N. 339/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 risulta un notevole aumento dei quantitativi della varietà Beneventano presi a carico dagli organismi d'intervento; che detti quantitativi superano largamente le quantità e la percentuale di produzione fissate dal regolamento (CEE) n. 1469/70 (5), e che tale superamento fa scattare le procedure previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, malgrado la prudente politica dei prezzi praticata, caratterizzata da un blocco del prezzo d'obiettivo per un periodo di tre anni e da un sostanziale aumento del premio, la situazione della commercializzazione si è deteriorata; che è pertanto necessario applicare le misure specifiche previste, cioè la riduzione del livello del prezzo d'intervento e la limitazione degli acquisti all'intervento per una parte di tutte le qualità della varietà in causa; che, per ripristinare l'equilibrio sul mercato, occorre applicare dette misure a più raccolti successivi;

considerando che tali misure si tradurranno in una notevole riduzione dei redditi dei tabacchicoltori interessati e in una flessione del livello di occupazione; che è necessario far fronte a tali difficoltà con la concessione di un aiuto;

considerando che, per evitare che la riconversione delle superfici interessate comporti difficoltà di commercializzazione per la varietà di sostituzione, occorre prevedere la possibilità di sospendere le misure di incoraggiamento alla riconversione allorquando sia costatato un rischio per l'equilibrio del mercato;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ad un livello che non solo compensi la perdita di redditi, ma contribuisca del pari a mantenere l'attività di trasformazione del tabacco incoraggiando i coltivatori a riconvertire le loro superfici verso varietà più richieste sul mercato;

considerando che i coltivatori della varietà in questione sono raggruppati in associazioni, oppure coltivano in base a contratto per dei trasformatori; che è opportuno, allo scopo precipuo di facilitare la realizzazione dei programmi di riconversione ed il controllo amministrativo, permettere agli Stati membri di applicare direttamente il presente regolamento a tali associazioni e trasformatori;

considerando che, essendo una parte dell'aiuto destinata a compensare la perdita di reddito, è necessario che questi beneficiari versino tale parte direttamente ai coltivatori, proporzionalmente alle superfici da questi riconvertite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 1977, 1978 e 1979 è adottato un programma di misure applicabili al tabacco della varietà Beneventano.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per il tabacco della varietà Beneventano è ridotto dal 90 all'80 % del corrispondente prezzo d'obiettivo.

Articolo 3

I quantitativi di tutte le qualità di tabacco della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979, che possono essere acquistati all'intervento, sono limitati rispettivamente al 75, al 60 e al 35 % dei quantitativi corrispondenti, presi a carico dall'organismo d'intervento per il raccolto 1975.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) Parere reso l'11. 2. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere reso il 26. 1. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.

Articolo 4

1. Ai coltivatori, singoli o associati, che riconvertono totalmente o parzialmente verso altre varietà la superficie che per il raccolto dell'anno precedente era piantata a tabacco della varietà Beneventano e controllata dall'organismo d'intervento, e che si impegnano a non ripiantare più tale varietà per un periodo di cinque anni, è concesso, su richiesta, un aiuto speciale all'ettaro.

2. Qualora le operazioni di riconversione provochino o rischino di provocare difficoltà di commercializzazione di una o più varietà sostitutive, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, di non concedere per il raccolto successivo l'aiuto previsto al paragrafo 1 per le superfici riconvertite della varietà Beneventano verso le varietà in causa.

Articolo 5

Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento direttamente agli enti associativi dei tabacchicoltori operanti come produttori e trasformatori, oltre che ai trasformatori che fanno produrre il tabacco sotto contratto e che assicurano ai coltivatori il beneficio delle operazioni di riconversione.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 è fissato, a decorrere dal raccolto 1977, a 500 unità di conto per ettaro riconvertito.

2. L'aiuto è destinato ad ovviare alle conseguenze dell'applicazione delle misure previste agli articoli 2 e 3 sul livello di vita dei coltivatori interessati ed a contribuire alle spese iniziali determinate dalla riconversione.

3. Qualora ci si avvalga della facoltà di cui all'articolo 5, il 65 % dell'aiuto calcolato proporzionalmente alle superfici riconvertite è concesso direttamente ai coltivatori a titolo della compensazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 8

Ai fini del finanziamento della politica agricola comune, l'aiuto di cui all'articolo 4 è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

Articolo 9

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua eventualmente l'importo dell'aiuto per i raccolti 1978 e 1979.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/76 [3], prevede un aiuto complementare per piccoli agricoltori per compensare una parte delle perdite di reddito risultanti dalla riconversione delle loro piantagioni ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che le condizioni di concessione dell'aiuto complementare limitano in misura considerevole il numero dei beneficiari dell'aiuto ;

considerando che, per tener maggior conto della situazione particolare delle aziende di talune regioni della Comunità nonché dell'evoluzione del reddito dei lavoratori non agricoli rispetto al reddito degli agricoltori e per ammettere quindi al beneficio dell'aiuto alcuni agricoltori che hanno un reddito esiguo, è opportuno rendere più elastiche le condizioni di concessione dell'aiuto complementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

« L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene versato agli agricoltori a titolo principale, produttori di arance e mandarini, a condizione che :

— il reddito che traggono dalla loro azienda non superi il reddito ricavato da quattro ettari coltivati ad aranci e mandarini,

— almeno il 40 % della superficie coltivata ad aranci e mandarini sia interessata in una sola volta dall'operazione di riconversione ;

— la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

[1] Parere reso l'11. 2. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76 [3] e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	80,22
10.01 B	Frumento duro	124,18 (1) (5)
10.02	Segala	60,96 (6)
10.03	Orzo	38,78
10.04	Avena	35,96
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	49,68 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	56,44 (4)
10.07 C	Sorgo	57,96 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	123,91
11.01 B	Farine di segala	96,93
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	203,08
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	132,81

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

(3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 342/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76 [3] e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	3,51
10.02	Segala	0	0	0	5,13
10.03	Orzo	0	1,14	1,14	1,14
10.04	Avena	0	0	0	5,70
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,66	2,66	3,42
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,38	0,38	2,09
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,03	2,03	2,03	2,03
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,52	1,52	1,52	1,52
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,77	1,77	1,77	1,77

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1580/76 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 247/77 (8); che, per la sterlina inglese e la sterlina irlandese, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 9 al 15 febbraio 1977 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 21 febbraio 1977, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1580/76, modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.
(7) GU n. L 172 del 1°. 7. 1976, pag. 61.
(8) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1977 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0930	— 0,0930	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0803
— raccolti in Francia			—	0,2201
— raccolti in Danimarca			—	0,0930
— raccolti in Irlanda			—	0,1893
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3341
— raccolti in Italia			—	0,2529
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell' UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	— 0,0140	+	—
— raccolti in Germania			0,0873	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1520
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,1186
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2760
— raccolti in Italia			—	0,1877
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,1027	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1400
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1061
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2627
— raccolti in Italia			—	0,1762
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,1627	+ 0,1627	+	—
— raccolti in Germania			0,2821	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1792	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,1627	—
— raccolti in Irlanda			0,0394	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1462
— raccolti in Italia			—	0,0421

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (¹)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,3619	+ 0,3619	+	—
— raccolti in Germania			0,5017	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3812	—
— raccolti in Francia			0,1713	—
— raccolti in Danimarca			0,3619	—
— raccolti in Irlanda			0,2174	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,1219	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,1187	+ 0,1187	+	—
— raccolti in Germania			0,2336	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1346	—
— raccolti in Francia			—	0,0379
— raccolti in Danimarca			0,1187	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1786
— raccolti in Italia			—	0,0784
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2139	+ 0,2139	+	—
— raccolti in Germania			0,3386	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2311	—
— raccolti in Francia			0,0439	—
— raccolti in Danimarca			0,2139	—
— raccolti in Irlanda			0,0851	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1086
— raccolti in Italia			—	—

(¹) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1713/76 della Commissione, del 15 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 326/77 (8) ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale :

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente ;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.
(7) GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.
(8) GU n. L 45 del 17. 2. 1977, pag. 21.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 21 febbraio 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	UC/100 kg [1]
Prezzo del mercato mondiale	23,739
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di febbraio 1977	23,739
— per il mese di marzo 1977	23,739
— per il mese di aprile 1977	23,302
— per il mese di maggio 1977	23,302
— per il mese di giugno 1977	23,454
— per il mese di luglio 1977	23,454

[1] I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :
1 UC = 3,15665 DM
1 UC = 3,35507 Fl
1 UC = 48,6572 FB/Flux
1 UC = 6,54982 FF
1 UC = 7,89407 Dkr
1 UC = 0,775723 £ (GB)
1 UC = 0,775723 £ (Irl.)
1 UC = 1 168,98 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 345/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3138/76 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 13 300 tonnellate di frumento tenero, ossia 10 000 tonnellate di farina di frumento tenero all'UNRWA a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato Ashdod e Lattakia, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo ;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [5], in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari all'UNRWA, di 10 000 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in due partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato Ashdod (7 000 t) e Lattakia (3 000 t), vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
[4] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[5] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente : « Wheat Flour — Gift of the European Economic Community to UNRWA — For Palestine refugees ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 4 marzo 1977.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 4 marzo 1977, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua :

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

— nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;
— negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

— per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
— per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : massimo 14 % ;
— tenore in proteine : minimo 10,5 % (N X 6,25 sulla sostanza secca) ;
— tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : massimo 14 % ;
— tenore in proteine : minimo 10,5 % (N X 6,25 sulla sostanza secca) ;
— tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo, le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 346/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3109/76 [4], ha indetto una gara mensile per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero;

considerando che è opportuno porre in vendita taluni quantitativi di carni disossate secondo il regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in carico dagli organismi d'intervento [5];

considerando che è pertanto opportuno mettere in vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, talune carni bovine disossate conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento [6], introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci;

considerando che durante le operazioni di ritiro dall'ammasso possono verificarsi casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere in tal caso le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 21 febbraio al 4 marzo 1977 gli organismi d'intervento danese, irlandese e tedesco vendono ciascuno fino a 1 500 tonnellate di carni disossate secondo il regolamento (CEE) n. 2630/75.

2. Le qualità ed i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

3. Le vendite hanno luogo secondo gli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e le disposizioni del presente regolamento.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il giorno d'entrata in vigore del presente regolamento dette domande si considerano presentate simultaneamente.

Articolo 4

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1977.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 23.
(5) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.
(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkoopprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling prices, expressed in units of account per tonne — Salgspriser udtrykt i RE/ton

1. DANMARK (a)	*Ungtyre* 1. kvalitet	*Tyre prima kvalitet*	*Stude* 1. kvalitet	*Kvier* 1. kvalitet	*Køer* 1. kvalitet	*Køer med kalvetænder* 1. kvalitet
Mørbrad	4 765		4 452		4 400	
Fileter	2 615		2 465		2 265	
Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af fileter og mørbrad)	2 200		2 200		2 018	
Udbenede forfjerdinger	1 900		1 800		1 750	
Slag og bryst	1 500		1 500		1 400	

2. DEUTSCHLAND (a)	*Jungbullen*	*Ochsen*
Filets	6 469	6 469
Roastbeef	3 461	3 464
Unterschalen	2 298	2 246
Kugeln	2 329	2 272
Hüften	2 240	2 163
Kniekehlfleisch	1 882	1 882
Hessen	1 750	1 700
Dünnungen	1 500	1 450

3. IRELAND (a)	*Cows*	*Steers 1, 2 and Heifers 2*
Fillets	4 000	6 058
Striploins	2 400	2 837
Insides	—	2 450
Outsides	—	2 392
Knuckles	—	2 281
Rumps	—	2 419
Hindquarters (excluding fillets and striploins)	1 865	—
Cube rolls	2 425	2 862
Forequarters (excluding cube rolls)	1 640	1 760
Plates and flanks	1 300	1 300
Brisket	1 217	1 300
Shins and shanks	1 563	1 750

(a) Désossé après le 17 octobre 1975.
(a) Entbeint nach dem 17. Oktober 1975.
(a) Disossate dopo il 17 ottobre 1975.
(a) Uitgebeend na 17 oktober 1975.
(a) Boned after 17 October 1975.
(a) Udbenet efter den 17. oktober 1975.

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :	Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse), Postfach 180107, Adickesallee 40, D 6000 Frankfurt am Main 18, Tel. (06 11) 55 04 61/55 05 41, Telex : 04 11 727/04 11 156
DANMARK :	Direktoratet for markedsordningerne, EF-Direktoratet, Frederiksborggade 18, 1360 København K, Tlf. (01) 15 41 30, Telex 15 137 Dk.
IRELAND :	Department of Agriculture and Fisheries, Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 56, Telex 4280 and 5118.

REGOLAMENTO (CEE) N. 347/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

recante rettifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 142/77 che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 6, e l'articolo 35,

considerando che il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 142/77 della Commissione, del 25 gennaio 1977, che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977 (3), non corrisponde a quello sul quale il comitato di gestione per i vini ha espresso il suo parere ; che, infatti, nel testo sottoposto al comitato di gestione non figurava la nota (2) ; che è pertanto necessario correggere questo errore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 142/77 è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO*

Tassi supplementari effettivamente applicabili ai sensi dell'articolo 1

Resa e colore del vino	Regioni della zona viticola B	Determinate regioni della parte francese delle zone viticole C nelle quali è ammesso lo zuccheraggio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70	Altre regioni della parte francese delle zone viticole C
Uguale o superiore a 150 hl/ha (1)	6 %	6 %	6 %
Uguale o superiore a 100 hl/ha e inferiore a 150 hl/ha (1)	2 %	2 %	2 %
Inferiore a 100 hl/ha :			
bianco	2 %	2 %	2 %
rosso/rosato :			
— inferiore a 10°	2 %	1,5 %	1,5 %
— uguale o superiore a 10°	2 %	1,5 %	0 %

(1) Vini bianchi, rossi o rosati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dal 26 gennaio 1977.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 22 del 26. 1. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 348/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra parte, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

[1] GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

considerando che per i guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 15 790 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 3 158 000 unità di conto; che, alla data del 14 febbraio 1977, le importazioni nella Comunità di guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 22 febbraio 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: B. Guanti, comprese le muffole: I. di protezione per qualunque mestiere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 349/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 335/77 [4];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 1o. 7. 1976, pag. 31.
(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. zuccheri bianchi	20,06
	B. zuccheri greggi	17,29 [1]

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 350/77 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1977

che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 102,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato ancora stabilito un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche;

considerando che gli Stati membri applicano nelle zone di pesca situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico del Nord delle misure di conservazione, in particolare a norma degli impegni internazionali assunti;

considerando che tenuto conto della situazione precaria di talune riserve è necessario per il momento prendere talune misure particolarmente urgenti per assicurare nelle suddette zone la protezione dei fondali marini e le possibilità di cattura nei prossimi anni, lasciando impregiudicata l'adozione di altre misure che potranno risultare necessarie;

considerando che per facilitare il controllo delle misure di conservazione occorre prevedere disposizioni particolari in merito ad alcune operazioni in mare;

considerando che, in attesa dell'attuazione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono, in conformità della procedura e delle condizioni previste nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, adottare, in modo non discriminatorio, delle adeguate misure supplementari per garantire la tutela delle risorse delle zone di pesca situate al largo delle loro coste;

considerando tuttavia che gli Stati membri non devono adottare le suddette misure supplementari nei settori cui si applica il presente regolamento per tutto il tempo in cui le misure specifiche introdotte da tale regolamento saranno applicabili nelle zone di pesca situate al largo delle loro coste;

considerando che le misure di cui trattasi devono essere prese senza indugio, dati i rischi che l'attuale eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche presenta per l'approvvigionamento comunitario di talune specie; che, a titolo interinale, occorre immediatamente adottare tali misure sulla base dell'articolo 103 del trattato, salvo inserirle in futuro nel quadro della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La pesca delle aringhe del Mare del Nord è vietata dal 28 febbraio 1977 al 30 aprile 1977 nella sottozona IV e nella divisione VII d definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, entro il 1° maggio 1977, le misure da applicare per il resto del 1977.

Tali misure sono elaborate tenendo conto del risultato delle valutazioni scientifiche più recenti disponibili in merito alla risorsa di aringa del Mare del Nord per il 1977.

3. Gli Stati membri sono autorizzati, per ogni uscita, a catturare le aringhe del Mare del Nord accessoriamente ad una pesca diretta di altre specie entro il limite del 10 % in peso delle catture di spratti e del 5 % in peso delle catture di merluzzi norvegesi e di cicerelli.

Le catture accessorie permesse calcolate su base annuale non possono tuttavia superare 15 000 tonnellate per la Danimarca, 1 650 tonnellate per il Regno Unito, 410 tonnellate per la Repubblica federale tedesca e 275 tonnellate per gli altri Stati membri.

Articolo 2

La pesca delle aringhe del Mar Celtico è proibita dal 1° marzo 1977 al 31 dicembre 1977 nelle divisioni VII g e VII h definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare aumentate della zona limitata

— a nord dalla latitudine 52°30' nord,
— a sud dalla latitudine 52°00' nord,
— a ovest dalla costa irlandese,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta delle disposizioni relative all'utilizzazione obbligatoria, per la pesca di talune specie, di reti a maglia più larga di quelle autorizzate negli Stati membri al momento della entrata in vigore del presente regolamento, nonché delle disposizioni concernenti il trasporto a bordo di reti aventi maglie di varie misure.

Articolo 4

Nelle acque marittime degli Stati membri sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca è vietato l'impiego di navi che effettuino operazioni di trasformazione diverse dalla salatura, dalla cottura dei gamberetti, dalla trasformazione in filetti, dalla congelazione e dalla riduzione dei residui e delle catture accessorie inevitabili effettuate nei limiti massimi autorizzati.

Articolo 5

1. La pesca al merluzzo norvegese è vietata dal 21 febbraio 1977 al 31 marzo 1977 nella parte del Mare del Nord delimitata da una linea congiungente i seguenti punti :

— costa orientale del Regno Unito alla latitudine di 56°00' nord,
— latitudine 56°00' nord — longitudine 00°00',
— latitudine 60°00' nord — longitudine 00°00',
— latitudine 60°00' nord — longitudine 04°00' ovest,
— costa del Regno Unito alla longitudine 04°00' ovest.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, entro il 1° agosto 1977, le misure da applicare a decorrere da tale data.

Tali misure sono elaborate tenendo conto del risultato delle valutazioni scientifiche più recenti disponibili.

Articolo 6

1. La percentuale delle catture accessorie delle specie demersali, autorizzate in occasione della pesca a scopo industriale, secondo le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri adottate conformemente alla raccomandazione n. 5 della North East Atlantic Fisheries Commission, è ridotta da 25 a 20 % a decorrere dal 1° aprile 1977.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 1° agosto 1977 delle misure supplementari per quanto riguarda la percentuale delle catture accessorie autorizzate di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono, nei limiti del possibile, tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le acque marittime sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

I controlli effettuati dagli Stati membri saranno oggetto di relazioni regolari alla Commissione.

Esse menzioneranno in ciascun caso il tipo e la nazionalità della nave, le infrazioni eventualmente rilevate e le misure prese al riguardo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1977.

Esso si applica fino all'entrata in vigore del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e comunque non oltre il 31 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

(77/158/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la poposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che è opportuno estendere il campo di applicazione della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri [3], modificata da ultimo dalla direttiva 74/149/CEE [4], ai trasporti di qualsiasi specie di animali vivi effettuati con veicoli specializzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo del punto 7 dell'allegato II della prima direttiva del 23 luglio 1962 è sostituito dal testo seguente:

« Trasporti di animali vivi per mezzo di veicoli specializzati (*) ».

La nota a piè pagina relativa al punto 7 è redatta nel modo seguente:

« (*) Per veicolo specializzato, atto al trasporto di animali vivi, si intende un veicolo costruito o attrezzato appositamente in modo permanente per il trasporto di animali vivi e riconosciuto come tale dalle competenti autorità degli Stati membri ».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non appena possibile ed al più tardi il 1° luglio 1977. Essi ne informano la Commissione prima del 1° maggio 1977.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 50.
(2) GU n. C 281 del 27. 11. 1976, pag. 2.
(3) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.
(4) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 8.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(77/159/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, a norma dell'articolo 8 della direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto [2], la Commissione deve presentare al Consiglio, entro un anno dalla notifica dei risultati, una relazione sulle esperienze acquisite nella prima indagine e in seguito relazioni annuali relative agli articoli 5 e 6;

considerando che è opportuno far pervenire, a titolo informativo, tali relazioni anche al Parlamento europeo;

considerando che è necessario modificare in tale senso la direttiva 76/625/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, primo comma, della direttiva 76/625/CEE viene sostituito dal testo seguente:

« La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla notifica dei risultati da parte degli Stati membri, una relazione sulle esperienze acquisite nella prima indagine effettuata nella Comunità ampliata; essa loro presenta inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1977, relazioni annuali relative agli articoli 5 e 6 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

[1] Parere reso l'11. 2. 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1977

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.442 — Vacuum Interrupters Ltd.)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/160/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento del Consiglio n. 17 [1] del 6 febbraio 1962, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione alla Commissione fatta in data 28 giugno 1973 da parte di Albert Zirk, segretario della Vacuum Interrupters Ltd., di Londra, per conto della stessa, dell'accordo del 25 marzo 1970, in base al quale la Associated Electrical Industries Ltd. e la Reyrolle Parsons Ltd. sono subentrate alla English Electrical Co. Ltd. e alla A. Reyrolle and Co. Ltd. in una società denominata Vacuum Interrupters (1968) Ltd., successivamente denominata Vacuum Interrupters Ltd.,

visto che la suddetta notificazione era volta ad ottenere un'attestazione negativa per l'accordo in oggetto a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, ed era corredata di una domanda alternativa di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 180 del 4 agosto 1976, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento n. 17,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti del 19 ottobre 1976 emesso in conformità dell'articolo 10 del suddetto regolamento n. 17,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

I. I FATTI

1. considerando che l'accordo notificato alla Commissione il 28 giugno 1973 era stato stipulato il 25 marzo 1970 da Associated Electrical Industries Ltd., Reyrolle Parsons Ltd. e da Vacuum Interrupters (1968) Ltd. Detto accordo precisava, tra l'altro, che le società English Electrical Co. Ltd. e A. Reyrolle and Co. Ltd. avevano convenuto, mediante accordo concluso il 15 febbraio 1968, di costituire una società denominata Vacuum Interrupters Ltd. e di collaborare fra di loro e con la Vacuum Interrupters Ltd. per sviluppare la produzione degli interruttori a vuoto. Dopo l'accordo del 1968 e prima di quello del 1970, la Vacuum Interrupters Ltd. mutava il proprio nome in Vacuum Interrupters (1968) Ltd. e Associated Electrical Industries Ltd. e English Electrical Co. Ltd. si sono consociate in quanto entrambe sono diventate filiali di « General Electric and English Electric Companies Ltd. ». Quest'ultima successivamente mutava il proprio nome in « General Electric Co. Ltd. ». Sempre dopo l'accordo del 1968 e prima di quello del 1970, la società A. Reyrolle and Co. Ltd. è diventata Reyrolle Parsons Ltd., quando, in data 1° gennaio 1969, ha rilevato tutte le attività e gli impegni della C.A. Parsons and Co. Ltd.;

2. considerando che l'Associated Electrical Industries è attualmente una filiale della « The General Electric Co. Ltd. » che ne possiede l'intero capitale azionario;

3. considerando che la società « Vacuum Interrupters Ltd. » è stata istituita prima del 17 novembre 1972 ed un accordo concluso in tale data tra l'Associated Electrical Industries Ltd., Reyrolle Parsons Ltd. e Vacuum Interrupters Ltd. prevedeva tra l'altro (i) la liquidazione di « Vacuum Interrupters (1968) Ltd. » e (ii) dichiarava che la società Vacuum Interrupters Ltd. restava vincolata dall'accordo del 25 marzo 1970, che la società aveva sottoscritto;

4. considerando che sia Associated Electrical Industries Ltd. sia Reyrolle Parsons Ltd. producono, indipendentemente e in concorrenza l'una con l'altra, una grande varietà di attrezzature elettriche pesanti, comprese le apparecchiature di comando; che il 4 dicembre 1967 Associated Electrical Industries Ltd. è diventata filiale di The General Electric Co. Ltd.; che The General Electric Co. ha informato la Commissione dell'esistenza

i) di tre accordi di collaborazione tecnica tra di esse e/o le loro imprese associate e Reyrolle Parsons, ciascuno dei quali è stato concluso prima del 4 dicembre 1967, ed inoltre

ii) di due altri accordi in ciascuno dei quali sono ambedue associate con altre imprese — uno nel campo dei trasformatori (datato 1972) e l'altro (datato 1969) concernente una partecipazione minoritaria in una società di produzione di cavi nella zona dei Caraibi. Questi legami contrattuali tra The General Electric Co. Ltd. e la sua filiale Associated Electrical Industries Ltd. e Reyrolle Parsons Ltd., dimostrano che il campo di cooperazione tra le società non si è allargato parallelamente all'inizio ed allo sviluppo della loro impresa comune in Vacuum Interrupters Ltd., e quindi le loro capacità di concorrenti potenziali non ne sono risultate indebolite;

5. considerando che le apparecchiature elettriche di comando servono essenzialmente a due funzioni, e cioè:

i) ad aprire e chiudere il flusso di corrente dalla centrale elettrica lungo linee ad alta tensione per utenze rurali, urbane e industriali;

ii) ad agire da meccanismo di sicurezza in caso di guasti nel sistema di distribuzione;

6. considerando che il principale elemento dell'apparecchiatura elettrica di comando è costituito da un interruttore che serve ad interrompere la corrente e che deve agire automaticamente e con estrema rapidità qualora si verifichi un guasto nel sistema. Esso deve essere in grado di interrompere la corrente in circa 1/25 di secondo, al fine di impedire danni all'impianto generatore, ai motori ed alle altre apparecchiature. La funzione svolta dall'interruttore, allorché si individua un guasto in una linea di trasmissione ad alta tensione, è estremamente complessa e richiede l'impiego di una attrezzatura molto sofisticata. L'interruzione di una forte corrente produce archi ad alta tensione che, secondo i sistemi convenzionali, venivano interrotti in olio, aria compressa o gas inerti. Lo sviluppo dell'interruttore a vuoto è stato dettato dall'opportunità di approfittare del fatto che non si può sostenere un arco nel vuoto, un fenomeno che produce un'estinzione dell'arco estremamente rapida e presenta altri vantaggi, quali, ad esempio, un minor rischio di incendi e una maggiore durata delle parti in movimento;

7. considerando che sia Associated Electrical Industries Ltd. sia Reyrolle Parsons Ltd. progettano, fabbricano e vendono, indipendentemente l'una dall'altra, apparecchiature elettriche di comando di qualsiasi voltaggio fino al livello minimo d'impiego in sottostazioni interne ed esterne. La Vacuum Interrupters Ltd. sviluppa, progetta, fabbrica e vende interruttori a vuoto da incorporare in commutatori ed interruttori usati in singole unità elettriche di comando;

considerando che lo sviluppo di questo tipo di interruttore è stato lento; benché i principi fondamentali fossero noti da anni, si sapeva che l'effettiva costruzione e il funzionamento presentavano problemi tecnici quanto mai complessi e difficili, dal momento che si trattava di: a) mantenere un vuoto; b) mantenere l'isolamento elettrico nonostante il vapore metallico creato dall'arco; c) evitare l'eccessivo logorio nei contatti; d) evitare « interruzioni » di corrente, ed e) evitare il rischio che le superfici di contatto si uniscano per fusione, il che può succedere con una certa facilità quando due superfici levigate e ben pulite sono compresse l'una contro l'altra sotto vuoto e sono riscaldate dalla corrente elettrica.

In teoria, questi numerosi problemi sono stati risolti durante gli ultimi venti anni e ciò ha favorito il rilascio di molti brevetti tanto negli Stati Uniti quanto nel Regno Unito, alcuni dei quali sono attualmente scaduti;

9. considerando che da anni nel Regno Unito era noto che le ricerche nel campo degli interruttori a vuoto negli Stati Uniti erano svolte soprattutto da The General Electric and Westinghouse Companies, anche se si supponeva che Jennings Radio e Allis Chalmers s'interessavano attivamente a tale progetto;

10. considerando che, tuttavia, nel Regno Unito la ricerca nel campo degli interruttori a vuoto è iniziata realmente soltanto dieci anni fa, quando Associated Electrical Industries Ltd., A. Reyrolle and Co. Ltd. e The English Electrical Co. Ltd. hanno tutte avviato, separatamente, indagini e lavori tecnici, nel corso dei quali ciascuna di esse ha dovuto constatare che il costo dello sviluppo era molto elevato e riconoscere che per assicurare la commercializzazione degli interruttori a vuoto ad un prezzo che fosse competitivo rispetto agli interruttori tradizionali era essenziale instaurare una collaborazione e riunire le risorse disponibili in modo da ridurre le forti spese che gravavano sulle singole società; che conseguentemente è sorta l'idea di istituire un centro comune di ricerca e di sviluppo e nel 1968 The English Electrical Co. Ltd. e la Società A. Reyrolle and Co. Ltd. hanno deciso di creare la Vacuum Interrupters Ltd.; che in seguito a questa convenzione tra Associated Electrical Industries Ltd. e Reyrolle Parsons Ltd. si è stipulato l'accordo del 25 marzo 1970, da esse concluso con la Vacuum Interrupters Ltd.; che tale accordo è stato notificato il 28 giugno 1973, unitamente ad alcuni altri accordi integrativi in data 17 novembre 1972 e a due accordi

distinti del 24 novembre 1972, ai quali la presente decisione si limita a fare riferimento; che si deve tuttavia osservare che la Vacuum Interrupters (1968) Ltd., dopo l'accordo del 1970, è stata liquidata e si è costituito l'attuale società, la Vacuum Interrupters Ltd., che ha accettato e sottoscritto le condizioni dell'accordo del 25 marzo 1970, come si è detto al precedente paragrafo 3;

11. considerando che nell'accordo notificato il 25 marzo figurano tra l'altro le seguenti condizioni:

a) L'Associated Electrical Industries Ltd. (qui di seguito chiamata AEI) e la Reyrolle Parsons Ltd. (qui di seguito chiamata RP) deterranno rispettivamente il 60 % e il 40 % del capitale azionario della Vacuum Interrupters Ltd. (qui di seguito chiamata VIL);

b) l'AEI e la RP convengono che la VIL continuerà a svolgere le attività connesse allo sviluppo, progettazione, produzione e vendita di interruttori a vuoto così come è sancito nell'accordo, astenendosi tuttavia dallo svolgere altre attività salvo autorizzazione scritta di entrambe l'AEI e la RP;

c) all'AEI spetta il diritto di designare quattro amministratori della VIL uno dei quali destinato alla presidenza, mentre alla RP spetta il diritto di designare tre amministratori, uno dei quali per la vicepresidenza;

d) AEI e RP convengono che nessuna delle due può cedere i diritti che le competono in virtù dell'accordo se non siano state previamente ottemperate certe condizioni;

e) AEI ed RP convengono che durante la validità dell'accordo nessuna delle due parti, e neppure le imprese consociate, nei confronti delle quali ambedue le parti dovranno fare le necessarie pressioni, potranno sviluppare, progettare, fabbricare o vendere interruttori a vuoto come parti o in funzione di più complesse apparecchiature elettriche che siano fabbricate e vendute da altri, e s'impegneranno, per quanto possibile, perché le stesse società e le relative filiali acquistino l'intero loro fabbisogno in interruttori a vuoto dalla VIL purché questa sia e continui a essere disposta e in condizione di vendere loro in termini di effettiva competitività, per quanto riguarda prezzo, tipi, data di consegna, ed ogni altra condizione, a meno che il cliente stesso pretenda che l'interruttore a vuoto da impiegarsi provenga da diversa fonte;

f) l'AEI e la RP convengono di mettere a disposizione oppure di fare in modo di procurare alla VIL per la durata dell'accordo: i) i diritti di brevetto e ii) altre informazioni tecniche relative agli interruttori a vuoto che siano, di fatto o potenzialmente, a loro disposizione e/o soggette al controllo, concomitante o separato, di AEI e RP;

g) la AEI e la RP s'impegnano a fare in modo che la VIL mantenga riservate e non diffonda a terzi interessati, oppure usi, eccetto che per fini connessi con l'attività in questione, le informazioni riservate ottenute in virtù della loro associazione conseguente all'accordo;

h) l'accordo è stato concluso per una durata di dieci anni a decorrere dalla firma e può essere rinnovato annualmente fino a modifica o risoluzione a norma dell'accordo stesso, eccezione fatta per le disposizioni relative alla riservatezza che conservano la loro intera validità ed efficacia per il periodo specificato negli accordi;

i) si è anche convenuto di registrare l'accordo presso il « Registrar of Restrictive Trade Practices » (Ufficio del registro delle pratiche commerciali restrittive) in Inghilterra;

j) vi sono anche talune altre disposizioni riguardanti i diritti dell'AEI, della RP, della General Electric e della English Electric Companies Ltd. (nome che identificava all'epoca la General Electric Company) relativi a brevetti ed informazioni in materia di interruttori a vuoto da mettere a disposizione della VIL ottenendone scambi reciproci, in particolare, disposizioni relative ad altri diritti, inclusi quelli concessi alla VIL dall'accordo originario del 1968, ed infine altre disposizioni che riservano alle società in questione il diritto, soggetto al consenso della VIL, di concedere licenze ad imprese affiliate in Australia, Sud Africa, India, Pakistan e Nuova Zelanda e ad altre società d'oltreoceano, in cui esse abbiano un interesse;

12. considerando che Vacuum Interrupters Ltd. fabbrica solo interruttori sotto vuoto e non apparecchiature destinate al loro funzionamento o alla loro applicazione; che il disegno e le varianti per tali apparecchiature sono preparati dal fabbricante che le disegna espressamente in funzione del tipo di interruttore da utilizzare — che sia a olio, o a liquido, o a gas inerte, o sotto vuoto —; che, quando deve essere usato l'interruttore sotto vuoto, il disegno e le varianti sono forniti a Vacuum Interrupters Ltd. che disegnerà e costruirà l'interruttore sotto vuoto appositamente per installarlo in quell'apparecchiatura; che l'interruttore sotto vuoto non è intercambiabile con nessun altro tipo di interruttore, in quella speciale apparecchiatura, per cui un simile interruttore non può essere né venduto né usato direttamente dal consumatore finale, ma può essere venduto esclusivamente all'utilizzatore intermedio, vale a dire al costruttore delle apparecchiature per l'interruzione di corrente per le quali è stato appositamente disegnato e costruito; che pertanto il mercato degli interruttori sotto vuoto è limitato a quelle società o imprese che fabbricano e adattano apparecchiature di comando che si basano sull'interruttore a vuoto, vi si adattano o lo incorporano;

13. considerando che appresso figurano gli altri punti salienti emersi dall'indagine svolta dai servizi della Commissione in seguito alla notificazione e cioè:

a) I contattori per circuiti elettrici si applicano a più voltaggi, che variano generalmente da 200 volt e 700 kilovolt (Kv). Gli interruttori a vuoto già sviluppati dalla Vacuum Interrupters Limited sono stati installati in contattori che vanno da 3,3 KV a 132 KV, ma i due tipi di interruttore a vuoto su cui attualmente si concentra la produzione sono i tipi denominati V5 e V8. Si tratta di dispositivi che funzionano unicamente a basse tensioni, essendo entrambi limitati a 11 Kv con correnti di breve circuito di 26,2 KA e 13,1 KA rispettivamente, e valori di corrente normale fino a 1 250 e 2 000 ampère rispettivamente. Si prevede di aumentare i valori di voltaggio di questi interruttori ;

b) Risulta che nel Regno Unito le imprese hanno già speso 1,5 milioni di sterline per la ricerca e lo sviluppo dell'interruttore a vuoto. Il predecessore dell'attuale Vacuum Interrupters Ltd. ha investito circa 0,5 milioni di sterline in attività di ricerca e di sviluppo. Nei quattro anni sino al 31 marzo 1974, l'attuale società aveva speso 1 milione di sterline in ricerca, sviluppo, produzione, fabbricazione, vendita e costi di gestione. La società non ha ancora iniziato la produzione commerciale dell'interruttore a vuoto, tuttavia si spera di aumentare nei prossimi anni il carico che questo tipo di interruttore può sopportare, nonché di aumentare la capacità di produzione degli impianti, in modo da creare una valida base commerciale per la vendita di una più vasta gamma d'interruttori di questo tipo. Quelli attualmente in vendita sono venduti ad un prezzo di 150 sterline l'uno, cifra che non comprende alcuna voce dei costi di sviluppo. La cifra d'affari della società per ciascuno dei quattro anni conclusisi nel 1974 è la seguente :

anno 1970/1971	27 050 £
anno 1971/1972	32 220 £
anno 1972/1973	48 314 £
anno 1973/1974	47 235 £

c) Gli interruttori a vuoto sono attualmente fabbricati nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Giappone.

Si tratta dei seguenti produttori :

Stati Uniti

The General Electric Co.
Westinghouse Electric Co.
McGraw Edison
Jennings Radio
Allis Chalmers
ITE — Imperial Corporation

Giappone

Mitsubishi
Toshiba
Miedensha
Toyo Denki
Hitachi

Regno Unito

Vacuum Interrupters Ltd. ;

d) non esiste attualmente negli Stati membri della Comunità un vero mercato degli interruttori a vuoto, in quanto l'apparecchiatura di comando che incorpora gli interruttori a vuoto del tipo prodotto da Vacuum Interrupters Ltd. è ancora nella fase di progettazione e sperimentazione. Le vendite effettuate ad alcuni clienti negli Stati membri hanno avuto soltanto, a quanto risulta, finalità sperimentali. Si è trattato in complesso della vendita di sette interruttori a vuoto a due clienti della Germania occidentale. Le prospettive di vendita dipendono dal buon esito dello sviluppo di questo tipo di interruttore e, in particolare, dall'aumento del carico sopportabile. Tutto sembrà indicare che tale sviluppo sarà coronato da successo e che aumenteranno le esportazioni verso altri paesi della Comunità. Sia negli Stati Uniti che in Giappone la domanda di interruttori a vuoto ha registrato una costante espansione e vi è motivo di prevedere un'espansione analoga allorché i produttori di apparecchiature elettriche della Comunità svilupperanno impianti che permettano di incorporare l'interruttore a vuoto ;

e) Associated Electrical Industries Ltd., tramite la sua società principale, la General Electric Company Ltd., conta molti clienti di apparecchiature elettriche di comando nel Regno Unito e negli Stati membri della CEE. Reyrolle Parsons Ltd., invece, non ha avuto clienti di tali apparecchiature negli Stati membri della CEE, salvo che nel Regno Unito. L'attività di entrambe le società riguarda soprattutto le grosse imprese industriali del Regno Unito, ed in particolare il Central Electricity Generating Board e altri Electricity Boards, per i quali entrambe sono i principali fornitori di impianti elettrici di comando. Il costo unitario dell'interruttore sotto vuoto rappresenta una minima parte del costo di tali impianti ;

14. considerando che il 28 giugno 1973 la Vacuum Interrupters Ltd. ha presentato la notificazione dell'accordo del 25 marzo 1970, gli accordi integrativi del 17 novembre 1972 e altri due accordi del 24 novembre 1972 ; che la Commissione ha esaminato le deposizioni orali e scritte delle parti ed ha svolto un'indagine in materia, da cui è risultato trattarsi di un caso di probabile decisione favorevole ; che, per tale motivo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 4 agosto 1976, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 17 è stata pubblicata una nota che riassume i fatti ed invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni ; che, successivamente a tale pubblicazione, non sono pervenute osservazioni o obiezioni da parte di terzi interessati ;

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra impresa, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

A. Impedimento, restrizione o distorsione della concorrenza

15. considerando che, anteriormente alla firma dell'accordo del 25 marzo 1970, né AEI né RP fabbricavano interruttori a vuoto ; che tuttavia, per la loro esperienza nel settore degli impianti elettrici pesanti, per la loro capacità di fabbricarne parti componenti, per la portata e la qualità del loro lavoro di ricerca e di sviluppo, parte del quale era concentrato nel settore degli interruttori a vuoto, per la loro abilità nel produrre attrezzature elettriche in generale, e per la naturale espansione delle loro attività nel campo della fabbricazione degli impianti elettrici, esse avrebbero potuto ampliare la gamma dei loro prodotti fino ad includere gli interruttori a vuoto, diventando in tal modo concorrenti diretti nel mercato del prodotto in oggetto ; che si tratta pertanto di concorrenti potenziali per cui l'accordo del 25 marzo 1970 deve ritenersi concluso tra produttori potenzialmente concorrenti ;

16. considerando che oggetto ed effetto dell'accordo è la restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune ; che, attualmente, non esiste nemmeno un produttore di componenti per impianti elettrici nel mercato comune che fabbrichi o venda interruttori a vuoto ; che quando due società, entrambe situate nel mercato comune ed entrambe potenziali fabbricanti, fondono la loro attività nei settori della ricerca, sviluppo, fabbricazione e vendita creando una società per lo sfruttamento in comune di un prodotto, e si privano della possibilità di sviluppare e vendere indipendentemente ed in concorrenza l'una con l'altra il prodotto in causa, a quel momento si verifica una restrizione di concorrenza ;

B. Effetti sul commercio fra Stati membri

17. considerando che tanto l'AEI quanto la RP sono tra i principali produttori di apparecchiature elettriche di comando del Regno Unito, e che è logico supporre che qualora si fosse sviluppato un mercato negli altri Stati membri della CEE per gli interruttori a vuoto e sia AEI e le sue consociate sia RP avessero sviluppato e fabbricato gli interruttori a vuoto indipendentemente l'una dall'altra, ciascuna di esse sarebbe stata in grado di conquistarsi un mercato per il prodotto in questione negli altri Stati membri dove si sarebbero trovate non solo in diretta concorrenza reciproca, ma anche rispetto ad eventuali altre imprese produttrici di questo tipo di interruttori. Si sarebbe allora sviluppato un commercio di esportazione fra ciascuna delle due società in Gran Bretagna ed i clienti negli altri Stati membri nei quali ciascuna si sarebbe trovata in concorrenza con l'altra e con i produttori locali. È probabile oramai che le esportazioni in provenienza dal Regno Unito verso altri Stati membri inizieranno più presto ed avranno una diversa struttura con la conseguenza di pregiudicare il flusso degli scambi dal Regno Unito verso gli altri Stati membri. Considerando inoltre che ciascuna di queste grandi società ha fra i propri clienti i Central Electricity Generating Boards del Regno Unito e la maggior parte delle grandi imprese industriali alimentate in elettricità dalle linee ad alta tensione ; che in conseguenza del fatto che due società, che notoriamente detengono una posizione importante nel mercato delle attrezzature elettriche pesanti del Regno Unito, hanno fuso la loro attività nel settore degli interruttori a vuoto creando una filiale comune, deve essersi notevolmente ridotta la possibilità che un altro fabbricante o altri fabbricanti di attrezzature elettriche originari di altri Stati membri della CEE possa o possano entrare nel Regno Unito per fabbricarvi e vendervi o semplicemente per vendervi gli interruttori a vuoto in concorrenza con la Vacuum Interrupters Ltd. ; considerando che sarebbe stato più facile per tali produttori ottenere una parte del mercato in Gran Bretagna se essi non si fossero trovati di fronte un concorrente forte economicamente e tecnicamente, bensì due concorrenti più deboli sul piano economico e tecnico, se presi isolatamente. La posizione sul mercato della Vacuum Interrupters Ltd. con riguardo a quella delle società madri e degli altri produttori inglesi di apparecchiature d'interruzione di corrente, che possono anch'essi vendere delle apparecchiature che utilizzino gli interruttori sotto vuoto disegnati e fabbricati da Vacuum Interrupters Ltd., renderebbe più difficile ai nuovi produttori sul mercato interno la conquista di una parte di detto mercato. La conseguenza quindi della costituzione di Vacuum Interrupters Ltd., è che la penetrazione economica in Gran Bretagna dei produttori di apparecchi elettrici degli altri Stati membri sarà resa più ardua ; la restrizione della concorrenza prodottasi in seguito alla creazione della filiale comune, oggetto della presente decisione, avrà come effetto di limitare la concorrenza potenziale tra le società membri, offerta dal Regno Unito ad altri Stati membri nonché quella potenzialmente offerta da società di altri Stati membri all'interno del Regno Unito ; considerando inoltre che, non essendoci attualmente altri produttori di interruttori sotto vuoto nel mercato comune, ed essendo d'altronde pochi quelli che avrebbero la capacità di produrli, un'impresa in comune tra due produttori potenziali pregiudica la situazione concorrenziale nel mercato comune ; che quindi l'accordo del 25 marzo 1970 pregiudica il commercio tra gli Stati membri ;

18. considerando che, come si è già precisato al paragrafo 15, il suddetto accordo è stato concluso tra fabbricanti che sono potenziali concorrenti; che, come risulta dal paragrafo 16, vi è una restrizione della concorrenza la quale, dati gli effetti menzionati al paragrafo 17, si pregiudica il commercio tra Stati membri; che pertanto l'accordo in questione rientra nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

III. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CEE

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili all'accordo se contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

19. considerando che, a giudizio della Commissione, all'epoca in cui la English Electric Company e la A. Reyrolle & Co. hanno creato la società comune nel 1968 ciascuna di esse riteneva che gli interruttori del tipo liquido e ad aria, allora in uso, fossero gli unici destinati a costituire una valida proposta commerciale, almeno nel breve-medio termine; che, benché ad entrambe le società fossero noti i vantaggi potenziali degli interruttori a vuoto rispetto ai tipi a liquido e ad aria, tuttavia ciascuna di esse — considerata l'entità del capitale di rischio che avrebbe dovuto investire per sviluppare il tipo a vuoto, e tenuto conto delle capacità tecniche che sarebbe stato necessario impiegare, sottraendole ad altri progetti più vantaggiosi, nonché del tempo che sarebbe probabilmente trascorso prima che lo sviluppo raggiungesse un livello tale da consentire la produzione su scala commerciale — ha posto fine alla propria attività di ricerca e di sviluppo indipendente; che le due società hanno allora dato vita ad una società in comune, nella quale ciascuna ha investito un importo inferiore a quanto avrebbe investito se avesse continuato la ricerca indipendente e a cui ciascuna è in grado di fornire un certo numero di tecniche in tal modo suddividendo le capacità tecniche con conseguenze meno gravi per le altre attività in cui queste siano rispettivamente impegnate; che, come si è già premesso, la ricerca e lo sviluppo dell'interruttore a vuoto da parte della Vacuum Interrupters Ltd. si sono svolti con lentezza ma attualmente registrano costanti progressi e la Commissione ritiene che le vicende della società in comune, dalla costituzione nel 1968 in poi, confermano la conclusione tratta dalle due società madri e cioè che nessuna di esse avrebbe potuto continuare indipendentemente ad investire denaro o tecnologia nello sviluppo degli interruttori a vuoto;

20. considerando che, di conseguenza, la Vacuum Interrupters Limited ha attualmente progettato e sviluppato ed è in grado di fabbricare due diversi modelli di interruttore a vuoto, ciascuno a carico sopportabile relativamente modesto, che si spera di aumentare nell'immediato futuro; che attualmente il costo al consumatore per ciascuna unità finita è di circa 150 sterline, cifra, questa, che non include spese di ricerca o di sviluppo; che quindi, grazie agli investimenti operati nella Vacuum Interrupters Ltd. il consumatore può disporre di un interruttore efficiente, a bassa tensione, di lunga durata e ad un costo ragionevole, il che gli assicura una congrua parte dell'utile derivante alla società in comune; che il continuo sviluppo di questo tipo di interruttore significa che il suo possibile mercato di vendita dovrebbe espandersi, mettendo i progettatori di apparecchiature elettriche di controllo in condizione di anticipare il possibile impiego dell'interruttore a vuoto in apparecchiature di capacità superiore all'attuale, stimolandoli quindi a progettare più impianti che utilizzino l'interruttore a vuoto, il che dovrebbe aumentare la domanda per il prodotto in questione e quindi migliorarne la produzione e la distribuzione; che, inoltre, continuando la ricerca, la Vacuum Interrupters Ltd. promuove il progresso tecnico ed economico;

21. considerando che la VIL è libera di vendere, ovunque, gli interruttori a vuoto ai produttori di apparecchiature elettriche di comando, conformemente alle loro specificazioni; che, quando il prodotto è destinato alla AEI e alla RP, i progetti e le specificazioni relative all'una o all'altra società sono tenuti segreti; che gli ordini sono piazzati e trattati indipendentemente; che la società è quindi in grado di concentrare la propria attività nel settore per il quale è stata inizialmente creata, ossia la produzione di questo componente di apparecchiature elettriche di controllo, senza estendere l'area della propria attività ad altri settori connessi, il che comporterebbe una maggiore cooperazione e una restrizione non necessaria della concorrenza;

22. considerando che, tenuto conto del contenuto della notificazione e dei relativi annessi, degli elementi di cui dispone e dei risultati delle inchieste e indagini svolte, la Commissione accetta le argomentazioni addotte da VIL a sostegno della richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, in appresso indicate :

1) la disponibilità degli interruttori a vuoto mette i produttori di apparecchiature elettriche di controllo in condizione di progettare, sviluppare e fabbricare contattori elettrici che presentano vantaggi tecnici rispetto agli attuali impianti ad aria o liquidi ;

2) l'accordo reca disposizioni in ordine alle risorse finanziarie ed al sostegno tecnico necessari per approfondire la ricerca e lo sviluppo degli interruttori a vuoto ;

3) gli utilizzatori delle apparecchiature elettriche di comando che incorporano gli interruttori a vuoto ne ricevono un utile ;

4) l'accordo consente di sviluppare, fabbricare e vendere ai consumatori della CEE gli interruttori a vuoto in concorrenza con quelli che saranno importati nella CEE dagli Stati Uniti e dal Giappone, quando si svilupperà un mercato degli interruttori a vuoto negli Stati membri della Comunità ;

5) se entrambe le parti si fossero avvalse unicamente delle loro rispettive risorse, non si sarebbero conclusi in tempo utile gli sforzi tecnici e finanziari necessari per produrre l'interruttore a vuoto su scala commerciale ;

23. considerando che gli accordi non comportano alcuna restrizione che non sia indispensabile al conseguimento dei loro obiettivi ; che, in particolare, l'accordo principale dispone che le parti si adoperino con le imprese associate affinché queste non progettino, sviluppino, costruiscano e vendano degli interruttori sotto vuoto, e veglino a che le proprie filiali non acquistino il rispettivo fabbisogno in interruttori sotto vuoto da altri fabbricanti ; che tuttavia, se un cliente di una società madre o di una filiale precisasse che nell'apparecchiatura elettrica che egli ha ordinato sia montato un interruttore sotto vuoto costruito da qualche altro produttore, tale richiesta deve essere soddisfatta ; che la restrizione, consistente nel fatto che nessuna delle società madri progetta, sviluppa, fabbrica o vende interruttori sotto vuoto per proprio conto, è giudicata dalla Commissione indispensabile data la natura degli accordi di cui trattasi ;

24. considerando che tutti i presupposti di cui all'articolo 83, paragrafo 3, sono pertanto soddisfatti ;

25. considerando che l'accordo in questione è in vigore dal 25 marzo 1970 ;

26. considerando che si deve accordare una esenzione per il periodo dal 1° gennaio 1973 fino al 25 marzo 1980 ; che la data d'inizio è determinata conformemente alle previsioni dell'articolo 25 del regolamento n. 17 dato che la richiedente ha presentato la notificazione il 28 giugno 1973, ovverosia nel termine di 6 mesi necessario per avvalersi di tale articolo ; che l'esenzione deve essere connessa con l'obbligo di notificare alla Commissione :

i) ogni cambiamento nell'assetto finanziario ed in ordine alla proprietà delle azioni di Vacuum Interrupters Ltd. durante il periodo di esenzione, e

ii) qualsiasi autorizzazione concessa da AEI e da RP a VIL di « svolgere altre attività », e tutte le modalità relative a tale autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili all'accordo del 25 marzo 1970 stipulato tra le società Associated Electrical Industries Ltd., Reyrolle Parsons Ltd. e Vacuum Interrupters Ltd.

Articolo 2

La società Vacuum Interrupters Ltd. deve notificare alla Commissione i mutamenti intervenuti durante il periodo di esenzione nel capitale azionario e/o proprietà delle azioni entro un termine di 28 giorni dall'operatività di tali modifiche.

Articolo 3

Vacuum Interrupters Ltd. deve notificare alla Commissione qualsiasi autorizzazione « di svolgere altre attività », concessale da Associated Electrical Industries Ltd. e Reyrolle Parsons Ltd., durante il periodo di esenzione, precisando le modalità di detta autorizzazione entro 28 giorni dalla concessione della stessa.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1973 e si applica fino al 25 marzo 1980.

Le imprese

1) Vacuum Interrupters Ltd.
68 Ballards Lane
Finchley
London
England

2) Associated Electrical Industries Limited
I Stanhope Gate
London W1
England

3) Reyrolle Parsons Limited
Hebburn
Co. Durham
England

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1977.

Per la Commissione

R. VOUEL

Membro della Commissione